

# Legge 23 dicembre 2009 n. 191

Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale – n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante:  
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Suppl.

Ordinario n. 174

Omissis

## Art. 2

### Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della

medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo. (( Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio

dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato.  
))

omissis

## **Art. 6**

### **Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di

cui all'art. 7 ((  
del decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio  
2008, n. 43, (( alla  
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e  
contributi relative alle  
perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti  
alla Jugoslavia,  
nella ZonaBdell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  
Colonie ed in altri  
Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al  
decreto del  
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al  
Comitato di consulenza  
globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti  
del Presidente  
del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007  
nonche' alla  
Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del  
Presidente della  
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. ))

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto la  
partecipazione agli organi collegiali, anche di  
amministrazione, degli enti,  
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze  
pubbliche, nonche' la  
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa  
puo' dar luogo  
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto  
dalla normativa  
vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non  
possono superare  
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di  
quanto previsto dal  
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti  
adottati dagli  
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono

nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, (( enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. ))

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 10 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di

amministrazione e  
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di  
incarichi di qualsiasi  
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto  
agli importi  
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre  
2013, gli  
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli  
importi risultanti  
alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del  
presente comma. Le  
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari  
straordinari del Governo  
di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400  
nonche' agli altri  
commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non  
si applica al  
trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della  
Repubblica 10 gennaio  
1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei  
casi di rilascio  
dell'autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista  
dal presente  
comma l'incarico si intende svolto nell'interesse  
dell'amministrazione di  
appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla  
societa' o dall'ente  
sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione  
per confluire nelle  
risorse destinate al trattamento economico accessorio della  
dirigenza o del  
personale non dirigenziale. ».

La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli  
incarichi in  
corso alla data di entrata in vigore del presente  
provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT)  
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  
nonche' nelle societa' possedute (( direttamente o indirettamente )) in misura  
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle  
amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all'articolo 2389, primo  
comma, del codice civile, )) dei componenti (( degli organi )) di  
amministrazione e (( di quelli di controllo )) e' ridotto del 10 per cento. La  
disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima  
scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore  
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si  
applica alle societa' quotate (( e alle loro controllate. ))

7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a  
decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,  
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici  
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3  
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita'  
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli  
organismi equiparati (( nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi  
ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,  
) non puo' essere superiore al 20 per cento di quella

sostenuta nell'anno  
2009.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata

alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;  
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi  
alla pubblicazione, sul sito (( internet )) istituzionale, di messaggi e  
discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalita', di  
video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito (( internet ))  
istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare  
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita', si devono  
svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non  
ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a  
qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il  
rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le  
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita'  
indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si  
applicano ai convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca,  
nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli  
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli  
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi internazionali o  
comunitari, (( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a  
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. ))

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo

corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, )) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può

essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni (( internazionali )) di pace (( e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))

Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività (( esclusivamente )) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorità

indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata

versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base

della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze (( ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli

di Stato )) e la  
residua quota del 30% e' di competenza della societa'  
trasferitaria in ragione  
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i  
liquidatori delle  
societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in  
liquidazione, del Consorzio  
Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Societa'  
Iniziativa e Sviluppo di  
Attivita' Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono  
dalle loro  
funzioni e la funzione di liquidatore di dette societa' e'  
assunta dalla  
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i  
commi 5 e 7  
dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e  
17 sono esenti da  
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere  
tributario  
comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto  
compatibili, le  
disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1  
della legge 27  
dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle  
societa'  
pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in  
termini di  
economicita' e di concorrenza, le amministrazioni di cui  
all'articolo 1, comma  
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo  
quanto previsto  
dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale,  
trasferimenti  
straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a

favore delle  
società partecipate non quotate che abbiano registrato, per  
tre esercizi  
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano  
utilizzato riserve  
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.  
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di  
cui al primo  
periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di  
programma relativi  
allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla  
realizzazione di  
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella  
prestazione di  
servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per  
la sicurezza  
pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della  
amministrazione  
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri adottato su  
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di  
concerto con gli altri  
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei  
Conti, possono  
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del  
presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in  
via diretta alle  
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio  
sanitario nazionale,  
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini  
del coordinamento  
della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari  
al 10 per cento  
dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15  
marzo 1997, n. 59,  
a favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per

essere  
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che  
hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010,  
n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono  
volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di  
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  
Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per  
l'attuazione del presente comma. (( Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni  
partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati  
d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,  
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15  
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. ))  
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo,  
con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate  
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria  
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di  
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di  
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del  
Servizio sanitario nazionale.  
(( 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli

enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del

Presidente del  
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  
e delle finanze,  
di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da  
emanare entro  
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  
conversione del  
presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per  
disciplinare termini  
e modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui  
all'articolo 2 del  
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con  
modificazioni, dalla  
legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la  
massima celerita'  
del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico  
giustizia, che deve  
avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del  
provvedimento di  
sequestro,  
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di  
dissequestro,  
esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso  
fermi restando i  
limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16  
settembre 2008, n. 143,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  
n. 181, entro i  
quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.  
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le  
dotazioni previste  
dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di  
cui al decreto  
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle  
disposizioni del  
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo  
periodo, nonche'

alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal

predetto articolo

19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo

indeterminato delle singole Agenzie.

21-septies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, la parola: « immediatamente » e' soppressa. ))

omissis

## **Art. 8**

### **Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche**

1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria

degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello

Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del

valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a

623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,

dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre

2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse

dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al

presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei

beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. (( 81 )), concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto

di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le  
modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  
di finanza pubblica.

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle  
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia  
e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di  
riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della  
rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle  
Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonche' dei dati relativi al  
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip  
S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potra' prendere in  
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di  
Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge  
196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero  
dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per  
consumi intermedi conformemente agli schemi nonche' alle modalita' di  
trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'economia e delle  
finanze, da emanarsi entro (( sessanta )) giorni (( dalla data di entrata in

vigore )) del presente decreto.

Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di

razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per

cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del

2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui

all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni ((

dalla )) legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al

Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole

amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata

elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del

10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di

mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione

dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo

stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al

fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla

presente disposizione.

6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge (( 13 )) novembre 2009,

n. 172, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti

previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite

convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo (( al predetto )) Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore (( del )) presente (( decreto ))).

8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà'. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I

piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo (( 2001 )), n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministero )) dell'economia e delle finanze.

10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma

2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».

11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.

296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

(( 11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i

Ministeri

dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della

giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari

e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei

commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. ))

12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

n. 165 del 2001 (( e dei datori di lavoro del settore privato )) il termine di

applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress

lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 (( e quello di cui

all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e'

differito di dodici mesi. ))

13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. « 2009 e 2010 », sono

sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 »;

le parole: «

dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2014 »; le parole:

« all'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2013 ».

14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. (( La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ))

15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del (( Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al

decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. ))

omissis

## **Art. 19**

### **Aggiornamento del catasto**

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'«Anagrafe

Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio

secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, (( attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in

coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. ))

L'Anagrafe Immobiliare

Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati

disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile,

individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

2. L'accesso (( gratuito )) all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai

Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate (( entro e

non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 )) con uno o piu'

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

(( 2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la

piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle banche dati con

l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali,

anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti. ))

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

4. (( Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, )) la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita, (( a titolo gratuito, )) ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

5. (( Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, )) le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli

atti di  
aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del  
Territorio sulla base  
di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, (( e in  
attuazione dei principi  
di flessibilita', gradualita', adeguatezza, stabilito con  
decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta )) del  
Ministro  
dell'economia e delle finanze e previa intesa (( presso )) la  
Conferenza  
Stato-citta' ed autonomie locali, (( entro sei mesi dalla data  
di entrata in  
vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Le  
suddette regole  
tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali  
dell'ordinamento e si  
applicano anche nei territori delle Regioni a statuto  
speciale. Ove non  
esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette  
funzioni sono  
esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del  
principio di  
sussidiarieta'.  
(( 5-bis. Per assicurare l'unitarieta' del sistema informativo  
catastale  
nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed  
interoperabilita'  
applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le  
applicazioni informatiche  
e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia  
del territorio,  
anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati  
catastali, secondo le  
specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito  
decreto del  
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-città'  
ed autonomie locali.

5-ter. Presso la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali  
è costituito,  
senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di  
indirizzo sulle  
modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati  
dai comuni e  
dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni  
di cui al presente  
articolo. L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale  
al Ministro  
dell'economia e delle finanze che può proporre al Consiglio  
dei Ministri  
modifiche normative e di sviluppo del processo di  
decentramento. ))

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte  
dall'Agenzia del  
Territorio le funzioni in materia di: a) individuazione di  
metodologie  
per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per  
la formazione di  
mappe e cartografie catastali;  
b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei  
processi di  
aggiornamento degli atti;  
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati  
catastali e dei flussi  
di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b),  
anche trasmessi con  
il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il  
coordinamento  
operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali  
attraverso il sistema  
pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a  
tutti i soggetti  
interessati;

d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia (( sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali; ))

e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;

f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali.

7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli

atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia,

attraverso il Portale per i Comuni.

9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali

sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una

variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto,

sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa

dichiarazione di aggiornamento catastale. (( Restano salve le procedure

previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del

territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti

per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, individuati ai sensi

dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche'

quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come

fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano

divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. ))

10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare

ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il

termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle

more

dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni

redatte in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede

all'attribuzione, (( con oneri a carico dell'interessato da determinare con

apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare

entro il 31 dicembre 2010, )) di una rendita presunta, da iscrivere

transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti

dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare

apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie

professionali.

11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare

ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il

termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli

accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali

operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli

Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di

nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da

telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un

monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i

Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano (( salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni. ))

13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento

alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».

15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche

l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. (( Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di

quanto dallo  
stesso previsto al fine di assicurare il necessario  
coordinamento con  
l'ordinamento tavolare.

16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  
112, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma  
7, sono  
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto  
attiene alla  
alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993,  
n. 560». ))

omissis

## **Art. 25**

### **Contrasto di interessi**

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste  
Italiane SPA operano  
una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta  
sul reddito  
dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto  
dell'accredito dei  
pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per  
beneficiare di  
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.  
Le ritenute sono  
versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto  
legislativo 9  
luglio (( 1997 )), n. 241. Con provvedimento del Direttore  
dell'Agenzia delle  
entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le  
modalita' di  
esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e  
alla dichiarazione  
delle ritenute operate.

omissis

## Art. 32

### **Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi**

1. A seguito dei controlli effettuati dall' 'Autorita' di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente:

«j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;

b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.»;

c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all'esperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma

7, e l'articolo

39, comma 3.».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione

del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni

d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j)

del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1,

lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni

dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione

del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi, un ammontare pari all' 5 per cento (( del valore netto )) del fondo ((

risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009. ))

L'imposta e' versata

dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il

31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la

prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.

5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere

di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta

giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. (( La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la societa' di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.

5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. 5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio

immobiliare

sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.

5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di

cui al comma 5 si applica l'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui

al periodo precedente e' subordinata alla preventiva approvazione da parte del

Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in societa' di

pluralita' di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma

5, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si

considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e

catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero

3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle

disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4, della tariffa allegata

al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote

effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo. ))

6. Per l'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, (( e' sostituito dai seguenti: «3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

3-bis. Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati

con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione».

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con  
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo  
in vigore alla  
predetta data. ))

8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del  
decreto-legge 25  
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 6 agosto 2008,  
n. 133.

9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  
da emanare entro  
30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma  
2, sono definite  
le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei  
commi 4 e 5.

Omissis

### **Art. 39**

#### **Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009**

1. Nei confronti (( delle persone fisiche )) di cui  
all'articolo 1, comma 1,  
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  
dicembre 2009, n.

3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, ((  
nonche' nei  
confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche )) con  
volume d'affari non  
superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della  
sospensione degli  
adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e'  
prorogato al 20  
dicembre 2010.

Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. (( Le  
disposizioni di cui

al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione. )) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

(( 3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal

mese di gennaio 2011.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati

in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate

derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,

affluite alla contabilita' speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 agosto 2009, n. 102. ))

4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de

L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione

alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione

emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano

le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».

(( 4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole

da: «con una dotazione di 45 milioni di euro» fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce

tetto massimo di spesa».

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge  
24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-  
bis del presente  
articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle  
risorse di cui  
all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del  
2009,  
compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15  
milioni di euro  
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e  
2012 mediante  
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi  
strutturali di politica  
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge  
29 novembre 2004,  
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  
2004, n. 307, e  
per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota  
parte delle maggiori  
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  
dell'articolo 38 del  
presente decreto.  
4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003,  
n. 347,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  
n. 39, dopo il  
comma 3, e' inserito il seguente:  
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma  
non risulti  
completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze  
negative di ordine  
economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009  
nella regione  
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla  
definizione dei  
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico,  
su istanza del

Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. ))

Omissis

#### **Art. 49**

##### **Disposizioni in materia di conferenza di servizi**

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti:

«puo' indire»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della

riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, (( o altre autorita' competenti )) concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

(( b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso

gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

))

c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui

l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto

positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e

prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo

10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati,

senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede,

statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.»;

d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori

della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,

l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente

il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le

specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni

prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione

motivata di  
conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli  
effetti, ogni  
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso  
comunque denominato  
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque  
invitate a  
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La  
mancata  
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata  
o mancata  
adozione della determinazione motivata di conclusione del  
procedimento sono  
valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o  
disciplinare e  
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della  
retribuzione di  
risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il  
danno derivante  
dalla mancata osservanza del termine di conclusione del  
procedimento ai sensi  
degli articoli 2 e 2-bis.»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Si considera  
acquisito l'assenso  
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela  
della salute e  
della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-  
territoriale e alla  
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,  
VAS e AIA, il cui  
rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non  
abbia espresso  
definitivamente la volonta' dell'amministrazione  
rappresentata.»;

f) il comma 9 e' soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,  
sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono

inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio

storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'»;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della

Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di

preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo

quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse

statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione

preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio

storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione,

in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e

dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione

precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia

entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province

autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la

Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.

Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del

Consiglio dei ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso

e' espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di

propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio

potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle

Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la

parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».

(( 4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal

seguente:

«ART. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia).

- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,

permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le

iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'

imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda

esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla

legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono

corredate dagli  
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di  
competenza  
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede  
l'acquisizione di pareri  
di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche  
preventive, essi  
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,  
attestazioni e asseverazioni  
o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche  
successive degli  
organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata  
dalla data della  
presentazione della segnalazione all'amministrazione  
competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza  
dei requisiti e  
dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta  
giorni dal  
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,  
adotta motivati  
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di  
rimozione degli  
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia  
possibile,  
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente  
detta attività ed i  
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in  
ogni caso non  
inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere  
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in  
via di  
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.  
In caso di  
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di  
notorietà false o

mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali

di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può

sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo

del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del

pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente,

per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato

accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante

conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente

carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre

1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa

all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da

qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di

assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso

previste

dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni

o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita',

dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di

cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni».

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce

livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai

sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione

certificata di inizio attivita'» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente,

quelle di «dichiarazione di inizio attivita'» e «Dia», ovunque ricorrano, anche

come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis

sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio

attivita' recata da ogni normativa statale e regionale.

4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la

competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione

degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti

ai sensi  
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  
su proposta dei  
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per  
la  
semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti  
i Ministri  
interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a  
semplificare e ridurre  
gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie  
imprese, in base  
ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di  
quanto previsto dagli  
articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59,  
e successive modificazioni:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in  
relazione alla  
dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché  
alle esigenze di  
tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero  
di dichiarazioni,  
attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché  
degli adempimenti  
amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla  
tutela degli  
interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa  
ovvero alle attività  
esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle  
attestazioni e delle  
asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle  
dichiarazioni di conformità  
da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,  
comma 4, del decreto-legge  
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto

2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative,

secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

codice dell'amministrazione digitale;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso

di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale

certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e

sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla

tutela degli interessi pubblici coinvolti.

4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della

loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata

in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge,

regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel

processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

))

[Articolo Originale](#)